



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA**

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 15 DEL 24.04.2020**

**OGGETTO:** Ordinanza *ex art.* 50 D. Lgs. 267/2000 - Misure per contrastare la diffusione del virus COVID-19 in attuazione e integrazione del D.P.C.M. del 22 marzo 2020. Disposizioni in merito agli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali consentite nel territorio comunale. Modifica Ordinanza Sindacale n. 13 del 26 marzo 2020.

## IL SINDACO

**Premesso che** con la propria precedente Ordinanza n. 13 del 26 marzo 2020 erano state impartite **disposizioni in merito agli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali consentite nel territorio comunale**, ex art. 50 del D. Lgs. 267/2000, quale misura per contrastare la diffusione del virus COVID-19 in attuazione e integrazione del D.P.C.M. del 22 marzo 2020;

**Dato atto che** la stessa era in linea con le disposizioni al momento vigenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso da COVID-19, oggi parzialmente modificate;

### **Richiamati:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- i DD.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, 1° e 10 aprile 2020, con cui sono state disposte specifiche misure atte al contenimento del coronavirus, prevedendo, tra l'altro, la sospensione di numerose attività commerciali al dettaglio;

**Viste inoltre** le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, nonché la n. 16 del 11 aprile 2020 che proroga l'efficacia delle disposizioni in essere fino al 3 maggio 2020, ribadendo che:

- **le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;**
- è disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
- è inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni;
- negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all'aperto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 lett. dd) del DPCM del 10 aprile 2020, gli operatori sono tenuti all'uso costante di mascherina e all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante;

**Vista** da ultimo l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2020, valida dal 19 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020 compreso, e in particolare l'art. 7 che dispone **la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio, facendo eccezione per le farmacie e per le edicole e restando consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;**

**Richiamata** inoltre la nota della Prefettura di Messina prot. n. 37347 del 21 aprile 2020, con la quale veniva trasmesso il parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 aprile 2020 riguardante l'attività di **vendita al dettaglio di piante e fiori**, nel quale il Ministero ritiene che *“non vi è dubbio, quindi, che l'intera filiera relativa alla produzione, al trasporto ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli – tra i quali rientrano sicuramente anche i semi, le piante e fiori ornamentali, le piante in vaso, i fertilizzanti etc. – sia espressamente ricompresa nell'ambito delle attività consentite”*, sicché *“alla luce delle vigenti disposizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19, a parere della scrivente Amministrazione non sussistono limitazioni in ordine alla tipologia di esercizi commerciali deputati alla vendita dei prodotti florovivaistici”*, fermo restando che l'apertura dei punti vendita dei suddetti prodotti, seppure

ammessa, in ogni caso dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore;

**Ritenuto** che l'evolversi della situazione epidemiologica, oltre che delle correlate misure normative adottate a livello nazionale e regionale, renda necessario intervenire per modificare la propria precedente Ordinanza n. 13 del 26 marzo 2020, sempre per garantire la salute pubblica, ma nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

**Visto** l'art. 50 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, comma 5, ai sensi del quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

### **ORDINA**

che fino al 3 maggio 2020, salvo eventuali proroghe e/o revoche che verranno disposte con provvedimenti statali e/o regionali:

- le attività commerciali il cui esercizio non è stato sospeso ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020, ad eccezione di quelle autorizzate alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie e parafarmacie, osservino dal lunedì a sabato il seguente orario di apertura al pubblico:
  - orario antimeridiano dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
  - orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 19.30.
- la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati all'apertura al pubblico, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
- l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni è vietato;
- in considerazione dell'ampiezza e delle caratteristiche dei luoghi, i gestori delle attività commerciali consentite assicurino l'accesso ai locali commerciali in modo contingentato così da evitare assembramenti di persone e comunque in modo tale che sia osservato il rispetto della distanza di almeno un metro tra i clienti presenti, fermo restando che in caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione della sospensione dell'attività;
- i gestori delle suddette attività consentite, altresì, sorvegliano le file di clienti che si formeranno al di fuori della struttura affinché vengano rispettate le misure di distanza sociale imposte dalle prescrizioni anti-contagio introdotte dalla normativa statale e/o regionale; gli stessi gestori opereranno la sanificazione dei luoghi di lavoro adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio;
- fermo restando la sospensione delle attività di bar, gelateria, pasticceria e di ristorazione, rimanga consentita l'attività di produzione con consegna esclusivamente a domicilio, **anche nei giorni festivi**, e tale servizio di consegna a domicilio, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, sia effettuato entro le ore 22:30. I soggetti impegnati in detto servizio devono essere dotati dal datore di lavoro di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19;
- il mercato rimanga sospeso fino a nuovo provvedimento;

### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sul pieno rispetto della presente Ordinanza Sindacale.

### **DISPONE**

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, fatte salve le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 e il massimo di € 500,00, stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell'art.7-*bis* del T.U.EE.LL, oltre alla sospensione dell'attività per il periodo di durata della presente Ordinanza;

La presente Ordinanza sarà efficace a partire dalle ore 08.00 del 25 aprile 2020.

La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Giardini Naxos ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La trasmissione del presente provvedimento:

- Al Presidente della Regione Siciliana;
- Alla Prefettura di Messina;
- All'ASP di Messina;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Giardini Naxos;
- Al Comando di Polizia Locale;

La pubblicazione di copia della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio online del Comune nonché sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente.

### **AVVERTE**

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania entro il termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

**IL SINDACO**  
Prof. Pancrazio Lo Turco